

N. 462

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice FUMAGALLI CARULLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1996**

---

Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione  
della pila da parte di Alessandro Volta

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1999 ricorre il secondo centenario della scoperta della pila da parte di Alessandro Volta. Si tratta di una delle più grandi conquiste dell'umanità e di una delle scoperte che hanno maggiormente influito sul progresso scientifico e tecnologico. Essa ha profondamente modificato la vita dell'uomo sulla terra sia perché è alla base della moderna rivoluzione industriale e delle attuali tecnologie di comunicazione, di informazione e di produzione energetica, sia perché ha plasmato in modo radicalmente nuovo il rapporto tra le persone e l'assetto complessivo della società.

Questa ricorrenza riveste pertanto un significato tale da non dover riguardare solamente l'università di Pavia ove Volta svolse le sue ricerche, la città di Como che gli diede i natali, l'Istituto Lombardo che lo ebbe

come primo presidente (1803) e ne custodisce i manoscritti, e l'Accademia dei Quaranta, infine, di cui fu tra i primi soci (Verona, 1781).

Interessa in effetti tutta la Lombardia, in quanto regione del nostro Paese in cui le modalità della rivoluzione industriale e tecnologica, indotte dalla scoperta voltiana, hanno assunto un profilo particolarmente maturo ed emblematico. In particolare riteniamo che questa ricorrenza non debba essere l'occasione solo di importanti manifestazioni di natura celebrativa ma debba rappresentare l'occasione di un intervento di natura scientifico-tecnologica che, alle soglie del terzo millennio, sia qualificante per la regione Lombardia.

È questo l'obiettivo del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'anno 1999, bicentenario dell'invenzione della pila elettrica da parte di Alessandro Volta, è proclamato «1999, anno voltiano».

## Art. 2.

1. Le celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila hanno lo scopo di:

a) promuovere lo sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni e dell'informazione, che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alla scoperta voltiana.

b) finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni e singoli privati, il potenziamento di strutture scientifiche e formative, nonché la realizzazione di attività editoriali, divulgative, congressuali, culturali e di spettacolo al fine di dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia ed all'estero;

c) favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Alessandro Volta e del suo ruolo nello sviluppo delle moderne teorie dell'elettromagnetismo.

## Art. 3.

1. La realizzazione delle celebrazioni è demandata al comitato nazionale, di cui all'articolo 4, alla giunta esecutiva di cui all'articolo 5 e al segretario generale del comitato nazionale di cui all'articolo 6.

## Art. 4.

1. Il comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario dell'invenzione della pila, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

a) elegge i membri della giunta esecutiva;

b) propone orientamenti ed indirizzi;

c) approva il programma generale delle celebrazioni ed i relativi piani di settore, sentita la giunta della regione Lombardia;

d) assume iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.

2. Del comitato nazionale fanno comunque parte il presidente della regione Lombardia e, quali espressioni del mondo scientifico a cui rimanda la biografia voltiana, il rettore dell'Università degli studi di Pavia, il presidente del Centro di cultura scientifica «A. Volta», il presidente dell'Istituto lombardo accademia di scienze e lettere, il presidente dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei quaranta.

3. Per la realizzazione degli obiettivi del programma e dei piani di cui alla lettera c) del comma 1, il comitato nazionale si avvale dell'Università degli studi di Pavia, del Centro di cultura scientifica «A. Volta» e delle competenti amministrazioni statali e locali, che operano in piena autonomia finanziaria, di organizzazione e di gestione, nonché di enti pubblici e privati, di associazioni e fondazioni e di singoli soggetti privati.

4. La realizzazione del programma e l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 tengono conto delle disposizioni in materia di programmazione e di pianificazione territoriale contenute in un'apposita legge emanata dalla regione Lombardia. La localizzazione dei progetti da realizzare è concordata con la giunta della regione Lombardia.

## Art. 5.

1. La giunta esecutiva è composta, oltre che dal segretario generale del comitato nazionale che la presiede, dal rettore dell'Università degli studi di Pavia, dal presidente del Centro di cultura scientifica «A. Volta», dal presidente dell'Istituto Lombardo e da otto membri eletti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), ed ha i seguenti compiti:

a) formula il programma generale delle celebrazioni, sentita la giunta della regione Lombardia, e approva i piani di settore sulla base dei programmi e progetti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici e privati territorialmente competenti;

b) espleta attività di coordinamento tra le iniziative;

c) esercita attività di controllo sull'attuazione del programma generale e sui singoli progetti.

## Art. 6.

1. Il segretario generale del comitato nazionale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, svolge i seguenti compiti:

a) presiede la giunta esecutiva e ne coordina l'attività;

b) cura i rapporti con le amministrazioni statali, la regione Lombardia, gli enti territoriali, il Centro di cultura scientifica «A. Volta» e tutti gli altri enti pubblici e privati che partecipano alle attività connesse alle celebrazioni;

c) cura il coordinamento dell'attuazione del programma generale delle celebrazioni, verificando la puntuale esecuzione dei singoli programmi e progetti e riferendone al comitato nazionale.

## Art. 7.

1. Gli scopi di cui all'articolo 2, sono realizzati dall'Università degli studi di Pavia,

dall'Istituto Lombardo e dal Centro di cultura scientifica «A. Volta», ente morale avente personalità giuridica riconosciuta, con sede in Como, direttamente o per il tramite di organismi pubblici e privati.

2. I fondi di qualsiasi provenienza finalizzati agli scopi di cui all'articolo 2, affluiscono in apposita contabilità separata del bilancio del Centro di cultura scientifica «A. Volta», che amministra i suddetti fondi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie.

3. Per la realizzazione degli scopi di cui al comma 1 il Centro di cultura scientifica «A. Volta» può assumere personale a tempo determinato. Provvede, inoltre, a quanto possa occorrere per il funzionamento del comitato nazionale, della giunta esecutiva e della segreteria generale.

4. Al termine delle celebrazioni, i beni e i materiali acquistati con i fondi che transitano per la contabilità separata di cui al comma 2 saranno attribuiti con delibera della giunta esecutiva.

5. Gli schemi dei contratti sono soggetti al parere della giunta esecutiva.

6. Il controllo sulla contabilità separata è affidato al collegio dei revisori del Centro di cultura scientifica «A. Volta».

#### Art. 8.

1. Al termine delle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

#### Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997, e 1998, si provvede, per il 1996 e il 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per il 1998 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

